



TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE LAVORO

Udienza del 16/03/2016 N. 9038/2015 RG

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI MILANO

Dr.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
**ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.**  
**6.8.2008 n. 133**

nella causa promossa

**da**

**FAIB - CONFESERCENTI, FE.G.I.C.A. CISL, FIGISC - CONFCOMMERCIO e ANISA**  
**ASSOCIAZIONE GESTORI AUTOSTRADALI**, con il patrocinio degli avv. PASSERINI  
EUGENIO e PASSERINI NICOLA, con domicilio eletto in VIA FREGUGLIA 10 MILANO,  
presso lo studio dell'avv. PASSERINI EUGENIO

**RICORRENTI**

**contro**



**TAMOIL ITALIA S.P.A.** con il patrocinio degli avv. TRADATI PAOLA, BONANTE NICOLA e SCIANNA PIETRO, con domicilio eletto in PIAZZA BELGIOIOSO 2 MILANO presso lo studio dei difensori

RESISTENTE

**OGGETTO:** condotta antisindacale

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.

### **FATTO E DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 4 8 15, parte ricorrente FAIB - CONFESERCENTI, FE.G.I.C.A. CISL, FIGISC - CONFCOMMERCIO e ANISA ASSOCIAZIONE GESTORI AUTOSTRADALI, richiamata la disciplina vigente in materia di distribuzione di prodotti carburanti e lubrificanti e illustrato il meccanismo di formazione dei prezzi e la funzione dei relativi accordi aziendali, hanno convenuto in giudizio TAMOIL ITALIA S.P.A., chiedendo al Giudice di accertare e dichiarare il carattere antisindacale e comunque illegittimo dei comportamenti della resistente descritti in ricorso, ivi compreso il ricorso alla trattativa e alla contrattazione individuale con il gestore e per l'effetto di inibire la loro ulteriore prosecuzione. Per l'effetto, parte ricorrente chiedeva di dichiarare TAMOIL ITALIA SPA tenuta alla rinegoziazione degli accordi aziendali ex art. 19 comma III L. n. 57/01, dichiarando la nullità degli accordi tra la compagnia ed i singoli gestori, in violazione della normativa vigente in materia di contrattazione collettiva, e quindi

a) ordinare alla resistente di convocare, entro un termine stabilito dal Tribunale, le ricorrenti;

b) fissare un termine entro il quale TAMOIL ITALIA S.P.A., all'esito del primo incontro tra le parti, debba riscontrare per iscritto e con specifica motivazione ciascuna delle richieste e proposte scritte delle ricorrenti in ordine ai contenuti degli stipulandi accordi, nonché alle misure da adottare in sede di contrattazione collettiva per la regolamentazione del trattamento economico del gestore nel periodo di vacanza contrattuale, secondo principi equi e non discriminatori;



c) stabilire che, in caso di mancato riscontro scritto e motivato da parte di TAMOIL ITALIA S.P.A., nel termine fissato dal Tribunale, alle richieste e proposte avanzate dalle associazioni di categoria, queste dovranno ritenersi tacitamente accolte.

Sempre per effetto dell'accertamento del carattere antisindacale e comunque illegittimo e comunque abusivo dei comportamenti indicati in ricorso, le ricorrenti chiedevano la condanna di TAMOIL ITALIA S.P.A. al risarcimento del danno all'immagine in favore delle parti ricorrenti, da liquidarsi in quella somma che sarà riconosciuta equa e di giustizia, ex art. 1226 c.c.; con vittoria di spese.

Si è costituita TAMOIL ITALIA SPA, contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto, eccependo preliminarmente, tra l'altro, la carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti, con vittoria di spese.

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, hanno concluso come in atti. Il Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 c.p.c., come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L. 6.8.2008 n. 133, con fissazione per il deposito della motivazione del termine di giorni sessanta.

Premesso quanto sopra con riferimento alle domande e allo svolgimento del processo, il ricorso non è meritevole di accoglimento per i seguenti motivi.

È assorbente rispetto ad ogni questione oggetto di causa rilevare la fondatezza della sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alle ricorrenti.

Il ricorso è proposto per l'accertamento delle condotte antisindacali asseritamente poste in essere da TAMOIL ITALIA S.P.A. Si legge infatti in ricorso: *"il comportamento di TAMOIL dunque presenta con ogni evidenza le caratteristiche della condotta antisindacale prevista e sanzionata dall'art. 28 L. 300/1970, a prescindere dalla concreta applicabilità della speciale procedura ivi disciplinata, nel caso in cui a ricorrere siano organismi nazionali e non locali"* (pag. 15 del ricorso).

L'antisindacalità di una condotta presuppone però l'esercizio di prerogative sindacali che fanno capo solo a organizzazioni sindacali di lavoratori, titolari dei diritti sindacali nei luoghi di lavoro. La legittimazione attiva spetta pertanto soltanto alle organizzazioni sindacali



rappresentative di lavoratori. Diversamente le parti ricorrenti sono associazioni di imprenditori che si occupano della gestione di impianti per la distribuzione di carburanti: in quanto enti rappresentativi di imprenditori, gli stessi non sono legittimati ad agire in giudizio per pretesa antisindacalità della condotta avversaria, dolendosi peraltro nei confronti di una società che non è datore di lavoro dei loro iscritti.

Deve darsi atto che in ricorso, si pretende di qualificare il gestore come lavoratore parasubordinato ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c. in quanto *“si inserisce appieno nell'organizzazione imprenditoriale del titolare di autorizzazione / concessione, posta la limitatissima autonomia della quale gode nella fissazione del prezzo e nei rapporti con i terzi”* (pag. 9 ricorso). Tale affermazione, che parte ricorrente comunque non si offriva di provare, è smentita dalla prosecuzione del ricorso in cui si riconosce che il gestore può operare in forma societaria, e nonostante ciò è comunque rappresentato dalle associazioni ricorrenti, fermo restando che il gestore è in ogni caso un imprenditore. Inoltre, anche la pretesa parasubordinazione imporrebbe il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione attiva, dovendosi fare applicazione del principio di diritto statuito dalla Cassazione, pertinente rispetto al caso di specie e secondo cui *“La ratio dello Statuto dei Lavoratori - il quale direttamente si occupa solo dei prestatori d'opera subordinati - non si estende fino a ricomprendere tra i destinatari della tutela a questi e alle loro associazioni accordata dall'art. 28, oltre ai lavoratori parasubordinati ed ai relativi Sindacati, anche le associazioni di lavoratori autonomi che possano solo in parte, ancorché in larga misura, assumere posizione di parasubordinazione. (Nella specie, la S.C. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione del merito che aveva negato l'applicabilità dello statuto di lavoratori, e delle norme di repressione dell'attività antisindacale, in favore del Sindacato degli agenti di Assicurazione)”* (Cassazione Sez. L, Sentenza n. 1914 del 19/03/1986).

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto, restando assorbita ogni questione ulteriore anche per il principio della soluzione maggiormente liquida (Cassazione Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014).



Le ricorrenti, in quanto soccombenti, vanno poi condannate in solido tra loro al pagamento in favore di TAMOIL ITALIA S.P.A. delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 5.000,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge.

Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.

**PQM**

Rigetta il ricorso. Condanna le parti ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di TAMOIL ITALIA S.P.A., liquidate nella misura di euro 5.000,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge. Sentenza esecutiva. Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni sessanta.

Così deciso in data 16/03/2016

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa Eleonora De Carlo

